

## Esito di richiesta di Nulla Osta

(artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e ss.mm.ii.)

N° 103 Del 19/06/2018	OGGETTO: DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, LOC. GUALDO DITTA PIERGIOVANNI RENATO - APICOLTORE - RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER CONTO DI PIERGIOVANNI RENATO - APICOLTORE (Pr. 150/18)
--------------------------	--

### IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Visto lo Statuto del Parco;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e ss.mm.ii.;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

### RILASCIATA IL NULLA OSTA


Al Comune di Castelsantangelo Sul Nera per conto della Ditta Piergiovanni Renato - Apicoltore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della Legge 394/91, nonché dall'art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 e dall'art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea di attività economica quale laboratorio temporaneo per la smielatura, il confezionamento e lo stoccaggio del miele e dei prodotti derivati, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- l'Autorità competente dovrà accertare il requisito soggettivo in riferimento all'inizio dell'attività oggetto della delocalizzazione;

- le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione dell'attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Direttore  
Ing. Carlo Bifulco



PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO E MOLISE  
VISO (MC)

## Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

### DOCUMENTO ISTRUTTORIO Allegato al Nulla Osta

OGGETTO: DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DI ATTIVITÀ ECONOMICA DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24/08/2016 E SEGUENTI NEL COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA, LOC. GUALDO DITTA PIERGIOVANNI RENATO - APICOLTORE - RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA PER CONTO DI PIERGIOVANNI RENATO - APICOLTORE \_\_ (Pr. 150/18)

Premesso che:

- ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto, è stata esaminata la richiesta del Comune di Castelsantangelo Sul Nera per conto della Ditta Piergiovanni Renato - Apicoltore pervenuta in data 04.06.2018 prot. 3238 tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06.12.1991 e ss.mm.ii.;
- tale richiesta è relativa alla delocalizzazione temporanea di attività economica, quale laboratorio temporaneo per la smielatura, il confezionamento e lo stoccaggio del miele e dei prodotti derivati, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, ubicata nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera al piano seminterrato di un immobile identificato catastalmente al foglio 32 part. 404 di proprietà del sig. Piergiovanni Salvatore e concesso in comodato d'uso gratuito alla ditta Piergiovanni Renato Apicoltore;
- come da specificazioni fornite nelle integrazioni alla richiesta di delocalizzazione redatta dal geom. Cirilli Ernesto, iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Macerata al n. 73, con studio professionale in Macerata, l'immobile che ospitava al piano seminterrato l'attività in oggetto ricade all'interno della perimetrazione della zona rossa del comune di Castelsantangelo Sul Nera;
- pertanto, secondo quanto riportato nella perizia asseverata redatta dal geom. Cirilli, il proponente optava per la soluzione di una nuova struttura temporanea e della sistemazione di un pergolato preesistente nelle immediate vicinanze dell'edificio che ospitava l'attività in oggetto, in un lotto di proprietà del sig. Piergiovanni Salvatore identificato catastalmente al foglio 35 part. 108;
- per quanto attiene la delocalizzazione, i lavori consistono, come da progetto, nella sistemazione dell'area, nell'adeguamento del pergolato preesistente e nella realizzazione di una nuova struttura temporanea in legno di circa 21 mq sviluppata su un unico livello.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "C" di protezione, interessata dalle attività agro-silvo-pastorali del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'esterno della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS);

Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato, inoltre, che:

- le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel

rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e ss.mm.ii. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993;

- tale intervento appare, pertanto, coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;
- data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è, comunque, necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e, complessivamente, assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi;

Visti:

- lo Statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394 del 06-12-1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 03.02.1990;
- il D.P.R. 06.08.1993;
- il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.;
- la nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale, tra l'altro, si comunicava che la II<sup>a</sup> Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

## SI PROPONE

Al Comune di Castelsantangelo Sul Nera per conto della Ditta Piergiovanni Renato - Apicoltore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della Legge 394/91, nonché dall'art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93 e dall'art.11 comma 3 della legge 394/91, per la delocalizzazione temporanea di attività economica quale laboratorio temporaneo per la smielatura, il confezionamento e lo stoccaggio del miele e dei prodotti derivati, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, nel Comune di Castelsantangelo Sul Nera, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni oltre a quelle che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti:

- l'Autorità competente dovrà accertare il requisito soggettivo in riferimento all'inizio dell'attività oggetto della delocalizzazione;
- le strutture temporanee di cui sopra dovranno essere rimosse entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economica originaria, anche nel rispetto dell'art.5 c.14 dell'Ordinanza del Commissario n°9 del 14/12/2016.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

